

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DEL TEATRO SALIERI di LEGNAGO

ART. 1

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina, le modalità e i criteri relativi alla concessione in uso di spazi all'interno del Teatro Salieri: platea, gallerie, loggione, Sala Riello, foyer, palcoscenico e camerini.

ART. 2

La richiesta di concessione deve essere redatta per iscritto su apposito modulo (allegato A) e deve essere presentata alla segreteria del Teatro Salieri con almeno venti giorni di anticipo. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte.

ART. 3

Le richieste di concessione in uso sono autorizzate dal Direttore della Fondazione Culturale Salieri, sentito un rappresentante del Consiglio di Indirizzo della stessa, previa valutazione:

- a. della compatibilità temporale dell'utilizzo richiesto con le necessità relative alla programmazione delle attività del Teatro;
- b. delle richieste tecniche (utilizzo di personale tecnico, tipo di service, ecc.), degli obiettivi (destinatari dell'evento, visibilità, comunicazione e rapporti con la comunità, ecc.) e dei partecipanti (artisti, relatori, ospiti);
- c. della compatibilità delle azioni previste dall'evento con la vigente normativa in materia di sicurezza e con le linee guida in tema di manifestazioni di spettacolo definite dalla Fondazione Culturale Salieri. In particolare deve essere accertato: il possesso della certificazione di agibilità (documento E.N.P.A.L.S) da parte degli artisti, la tipologia dell'evento, la sistemazione all'interno degli spazi del Teatro di attrezzature diverse da quelle presenti, le modalità di vendita dei biglietti;
- d. della compatibilità, in generale, dell'utilizzo richiesto con l'attività del Teatro.

ART. 4

La realizzazione di opere, installazioni, interventi e l'introduzione di materiali e impianti all'interno dei locali concessi dovrà essere preventivamente autorizzata. Detti materiali devono avere le caratteristiche previste dalle norme in vigore; gli impianti e le installazioni devono essere realizzati a regola d'arte e in particolare rispondenti ai disposti della L. 626/1994, del D.M. 10.3.1998 e L. 123/2007.

E' esclusa qualsiasi responsabilità a carico della Fondazione per lavori ed installazioni eseguiti da terzi.

ART. 5

Il concessionario dovrà utilizzare i locali secondo gli orari approvati e dovrà riconsegnarli sgomberi di cose e persone negli orari indicati e nelle medesime condizioni della consegna.

È responsabilità del Concessionario la verifica dell'osservanza di quanto stabilito in questo articolo. Ogni danno a persone e cose è responsabilità del Concessionario.

ART. 6

Il Concessionario esonera la Fondazione da ogni responsabilità per manomissioni, furti e danneggiamenti di beni mobili, materiali e impianti da esso introdotti nel Teatro; al Concessionario spettano gli eventuali oneri assicurativi e la custodia di detti beni mobili. La Fondazione non assume in ogni caso veste di depositario dei materiali introdotti nel teatro

ART. 7

Il Concessionario è tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza, le norme antincendio, le norme SIAE e fiscali, nonché le norme generali e particolari attinenti la concessione; dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni previste, intendendosi esclusa ogni responsabilità della Fondazione concedente per eventuali omissioni e/o inosservanze di tali disposizioni.

ART. 8

Gli oneri derivanti da ogni tipo di danno (ivi inclusi rifiuti abbandonati e sporczia in generale) arrecati alla struttura del Teatro, dall'inosservanza del regolamento o della convenzione sono a carico del Concessionario.

ART. 9

Il Concessionario deve comunicare alla Segreteria del Teatro il nominativo del responsabile per la sicurezza e la prevenzione incendi e fornire un l'elenco di tutte le persone che avranno accesso al Teatro per prove e spettacolo; queste ultime dovranno essere munite tutte di tesserino di riconoscimento fornito dall'organizzatore.

L'accesso al Teatro sarà consentito solamente alle persone indicate nell'elenco sopraccitato.

ART. 10

È consentito l'uso del materiale¹ in dotazione del teatro; a tale uso il Concessionario potrà provvedere con proprio personale qualificato e in regola con le normative vigenti e opportunamente formato e informato, oppure concordare con la Direzione del Teatro interventi suppletivi rispetto a quanto compreso nel canone di concessione.

ART. 11

È vietato introdurre in sala (platea, gallerie, loggione), nonché nei locali adiacenti (scale, corridoi) e nel ridotto (Sala Riello) bevande di qualsiasi tipo, sia in bicchiere che in lattina o in bottiglia, oltre che qualsiasi tipo di vivande. È vietato il consumo di bevande e cibo nei camerini.

È responsabilità del concessionario far rispettare questo articolo, i danni causati dall'inosservanza e dalla sporcizia saranno addebitati al Concessionario.

ART. 12

Tutti i materiali di scenografia, scenotecnica e impiantistica luci-audio usati dal concessionario devono corrispondere alle normative di sicurezza e devono essere conferiti nel giorno di noleggio del teatro e sgomberati al termine dello spettacolo.

ART. 13

Nel caso di spettacoli in cui siano presenti sul palcoscenico e in altre spazi del teatro dei minori è necessaria la presenza di tutori responsabili in numero adeguato, che garantiscano il servizio di sorveglianza.

¹ n° 9 sagomatori 1000 W COEMAR 5 (15/28) e 4 (22/40), 16 fari 1000 watt "fresnel", 18 canali dimmer, 6 domino, mixer audio YAMAHA GA 32/12, impianto audio 1000 watt, 2 monitor da palco, 2 microfoni a condensatore, 2 radiomicrofoni, mixer luci SGM REGIA 256/36

È responsabilità del Concessionario la verifica dell'osservanza di quanto stabilito in questo articolo. Ogni danno a persone e cose è responsabilità del Concessionario. Il Concessionario, inoltre, dovrà dichiarare di aver assolto e ottemperato a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in merito all'impiego di minori.

ART. 14

In caso di riprese video, le postazioni di regia e quelle delle telecamere devono essere concordate con il responsabile tecnico del Teatro.

ART. 15

L'utilizzo da parte del richiedente del logo e/o di immagini riguardanti il Teatro Salieri, deve essere richiesto e autorizzato dalla Direzione del Teatro.

ART. 16

Il numero massimo di persone consentite nella zona camerini/palcoscenico è 85 (di cui sul palcoscenico max. 75), nella fossa dell'orchestra 70, tecnici 15, nel sottopalco 2, nel ridotto (sala Riello) 70.

Posti a sedere totali 622 di cui: platea 348, I galleria 65, II galleria 65, loggione 142.

ART. 17

Il Teatro viene dato in concessione secondo questo Regolamento, approvato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione Culturale Antonio Salieri. Il canone di concessione viene preventivamente stabilito, sulla base delle norme fissate dal Consiglio di Indirizzo, tra il Concessionario e il Direttore della Fondazione.

ART. 18

Secondo le normative della Commissione di Vigilanza per le Attività di Pubblico Spettacolo è obbligatoria la presenza in Teatro del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il costo del servizio è a carico del Concessionario.

Il Teatro organizza per la presenza dei Vigili del Fuoco, provvede direttamente al compenso relativo e lo addebita al Concessionario.

ART. 19

Il pagamento del canone di concessione viene effettuato a seguito del rilascio di fattura da parte della Fondazione al termine dello spettacolo.

ART. 20

Le parti dichiarano unico ed esclusivo foro competente per ogni controversia nascente dalla concessione del Teatro il Tribunale di Verona.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile il Concessionario dopo averli attentamente esaminati, approva gli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 13 del presente Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Timbro e firma